

**ADDENDUM ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI INFRASTRUTTURALI E APPLICATIVI IN CLOUD PER LA
GESTIONE DI DATI SENSIBILI “POLO STRATEGICO NAZIONALE” IN
ALLEGATO 3 – SUB 6 DEL DISCIPLINARE DI GARA. CIG: 9066973ECE.
CUP: J51B21005710007.**

Il contenuto del seguente addendum è posto a modifica ed integrazione di quanto previsto dallo Schema di Convenzione agli atti di gara di cui all’Allegato 3 – sub 6, in ragione di quanto contenuto nel disciplinare di gara e di quanto accettato dall’operatore economico aggiudicatario nelle dichiarazioni integrative nel DGUE. Il contenuto del presente documento verrà integrato direttamente nello schema di convenzione citato in sede di stipula del contratto con l’aggiudicatario il quale, con la partecipazione alla procedura aperta relativa all’affidamento della realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale, dichiara di conoscere ed accettare.

In particolare, fermo restando che le integrazioni dello schema di convenzione posto in Allegato 3 – sub 6, deriveranno da tutti gli impegni assunti dell’operatore economico, con la partecipazione alla procedura di gara, si riportano le integrazioni salienti:

All’art. 2 – Definizioni è inserito il seguente punto “vvv. **Infrastruttura:**
Infrastruttura: Polo Strategico Nazionale, di cui al comma 1 dell’articolo 33-septies del D.L. n. 179 del 2012, come esposto nel progetto di fattibilità allegato al presente disciplinare di gara”

L’art. 3 – Norme Applicabili, il comma 2 è rimodulato come segue: *In caso di contrasto, o non perfetta concordanza, tra le disposizioni della Convenzione e dei suoi allegati, prevalgono le disposizioni della Convenzione come integrata dal presente documento nonché da tutti gli impegni e obblighi emergenti dall’offerte*

tecnica ed economica presentata dal Concessionario.

All'art 5, dopo il comma 6 e aggiunto il seguente periodo – Oggetto della Concessione, è puntualizzato quanto segue: *Il Corrispettivo è adeguato annualmente entro il limite del [0,75%] della variazione annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati senza tabacchi. Resta inteso che in sede di adeguamento dei prezzi secondo il citato indice ISTAT, il Concedente verificherà tramite dichiarazione del concessionario l'andamento contrattuale in relazione all'equilibrio economico finanziario dello stesso ai fini della eventuale rinegoziazione prevista dal presente comma.*

Art. 6 – Durata della Concessione, è puntualizzato quanto segue: *La durata massima dell'infrastruttura è di 13 anni complessivi decorrenti dalla data di stipula della Convenzione. In particolare è previsto:*

- *un periodo non superiore a 180 giorni (salvo le riduzioni offerte in sede di gara), decorrenti dalla sottoscrizione della Convenzione, che dovrà essere destinato alla progettazione dell'infrastruttura nonché alla sua predisposizione ed allestimento;*
- *decorso tale periodo massimo di 180 giorni (o quello che risulterà dall'offerta) decorrerà un ulteriore un periodo di 30 mesi, durante il quale le Amministrazioni potranno stipulare i contratti di adesione, con una durata massima di 10 anni, ed effettuare la migrazione dei dati, servizi e applicazioni.*

L'art. 7 – comma 1 è riformulato come segue: *“Il Concessionario è costituito quale società di progetto nei modi e nelle forme indicate dall'184 del Codice nonché dal disciplinare di gara ed è costituito nella forma della società _____, con capitale minimo di € _____ indicato dal Bando e partecipata dalle società che hanno partecipato alla gara indetta con il Bando in forma di raggruppamento temporaneo o altra forma associativa. La società di progetto come costituita è sottoposta alla*

normativa della Stato italiano in materia di golden power.

L'art. 11, comma 4 lett. b) è rimodulato come segue: *“l'ingiustificato inadempimento o il ritardato adempimento da parte del Concedente e/o dell'Amministrazione Utente, ovvero la variazione della durata della Concessione non imputabile al Concessionario o la variazione del rischio di credito delle Amministrazioni Utenti conseguente al ritardato o mancato pagamento dei corrispettivi dei Servizi da parte delle stesse.”*

All'art. 21 – Penali dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

4. è applicata una penale di € 150.000,00 (euro centocinquanta/00), per ogni giorno di ritardo sui tempi offerti in sede di gara per la disponibilità dell'infrastruttura di cui al criterio ID 10 della tabella 5 del paragrafo 18.1 del disciplinare.

Gli articoli di pertinenza sono aggiornati con le seguenti ulteriori disposizioni:

1. Il Concessionario si impegna a consegnare al Concedente e/o alle Amministrazioni utenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

2. Analogamente a quanto previsto per il rapporto sulla situazione del personale di cui all'articolo 47 comma 2, la relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità. la mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, costituendo obbligo da adempiersi a valle della

stipulazione del contratto, conduce all'applicazione della penale di cui al comma 6 dell'articolo 47, commisurate ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo.

3. Il Concessionario si impegna di consegnare al Concedente, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e, in difetto, si applicherà la penale di cui al comma 6 dell'articolo 47, commisurate ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo.

4. Il Concessionario si impegna, pena la risoluzione della convenzione, a realizzare e gestire il Polo Strategico Nazionale nel pieno rispetto del "Regolamento recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione", adottato dall'Agid - con Determinazione n. 628/2021 del 15 dicembre 2021 - in conformità alle previsioni di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del D.L. 179/2012 e all'articolo 17, comma 6, del D.L. 82/202, e nel rispetto degli atti esecutivi dello stesso Regolamento adottati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale. A tal proposito si rimodula la matrice dei rischi inserendo tale rischio normativo con ripartizione del rischio

100% in capo al Concessionario;

5. Il Concessionario dichiara di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

6. Il Concessionario è consapevole e di accettare che, in relazione alla presente procedura: "il Concedente si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014".